



COMUNE DI BRESCELLO
Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER CHIOSCHI E SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DISTESE E DEHORS)

ART. 1 OGGETTO, DEFINIZIONI E TIPOLOGIE

1. Il presente Regolamento disciplina la collocazione su suolo pubblico a titolo temporaneo degli elementi di varia tipologia definiti “*chioschi*”, “*distese*” o “*dehors*” al comma 2, lettera a), e classificati al comma 3 del presente articolo. Il presente Regolamento specifica e integra quanto disposto dal “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2021.

2. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono:

- a) per *suolo pubblico* o *spazio pubblico*, le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, una servitù di pubblico passaggio.
- b) per *occupazione a titolo temporaneo di suolo pubblico* con chioschi, distese o dehors, l'occupazione del suolo con beni strumentali e materiali attraverso la compresenza funzionale e armonica di elementi strutturali e strumentali per un periodo circoscritto e delimitato;
- c) per *temporaneità*, un periodo con durata complessiva non superiore a 360 giorni calcolati a far data dal giorno del rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico;
- d) per *proroga*, l'occupazione che inizi il giorno successivo alla scadenza indicata nella precedente concessione, senza soluzione di continuità. La proroga è possibile solo quando la durata complessiva del periodo autorizzato e di quello richiesto non superi i 360 giorni. La proroga deve riguardare la stessa metratura in superficie, gli stessi arredi e la loro stessa disposizione indicati nella precedente concessione;
- e) per *rinnovo*, l'occupazione che inizi non meno di 5 giorni successivi alla scadenza della precedente concessione. Il rinnovo deve riguardare la stessa metratura in superficie, gli stessi arredi e la loro stessa disposizione indicati nella precedente concessione;
- f) per *ambito omogeneo*, le parti del territorio comunale connotate da specificità ambientali o storiche, tali da caratterizzare il contesto urbano. In tali ambiti vigono specifiche disposizioni, al fine di uniformare e coordinare le tipologie e l'organizzazione dei manufatti posti in opera al loro interno.
- g) per *distesa*, l'insieme degli elementi mobili e facilmente rimovibili, senza alcuna infissione al suolo, posti in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che arredano lo spazio per il ristoro all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

h) per *chiosco*, un manufatto chiuso, di dimensioni contenute (non superiore a 20 mq) e funzionali all'attività svolta, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, posto su suolo pubblico o su aree private soggette a servitù di uso pubblico, non rimovibile al termine della giornata lavorativa. Può essere destinato a ospitare un servizio pubblico, un servizio commerciale o un pubblico esercizio, anche di somministrazione.

L'*edicola* si distingue dal *chiosco* in quanto destinata ad attività di vendita di quotidiani, periodici e servizi.

i) per *dehors*, l'insieme degli elementi mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili, senza alcuna infissione al suolo, posti temporaneamente in modo funzionale e armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che delimitano e arredano lo spazio per il ristoro annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione.

Tali elementi – come specificati ai successivi commi - sono caratterizzati dalla precarietà e dalla facile rimovibilità, in quanto diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e non a surrogare requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio e per le attività di somministrazione di alimenti;

3. Gli elementi di cui al precedente comma 1, lettera i), sono composti dai seguenti elementi:

a) tavoli e sedie;

b) pedane;

c) elementi di delimitazione;

d) impianti tecnologici;

e) ombrelloni;

f) coperture su disegno;

g) coperture a doppia falda o a falde multiple;

h) strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.

4. Gli elementi individuati al precedente comma, ai punti 5, 6, 7, 8, sono da considerarsi quali strutture complementari di copertura e/o riparo della tipologia di base individuata al punto 1, mentre gli elementi individuati ai punti 2, 3, 4 sono qualificati come strutture accessorie.

ART. 2 CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI, DISTESE E DEHORS

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare su suolo pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio un *chiosco*, una *distesa* o un *dehors*, con o senza strutture complementari e/o strutture accessorie, dovrà ottenere dal Comune preventiva concessione di occupazione temporanea del *suolo pubblico*.

2. In presenza di vincoli di tutela ambientale o monumentale, diretti o indiretti, apposti in base alla legge, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 24.1.2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, il richiedente dell'attività del *chiosco* o del *dehors* deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni, come specificato all'art. 10 del presente Regolamento.

3. La collocazione dei *dehors* deve avvenire nel rispetto del Codice della Strada.

ART. 3 LIMITI PER LA COLLOCAZIONE DI CHIOSCHI, DISTESE E DEHORS

1. L'assenza degli elementi di cui all'art. 1, comma 3, punti a), b), c) e d) – pur in presenza di strutture di copertura – non determina occupazione di *suolo pubblico*, ai soli fini di applicazione del relativo canone, salvo che dette strutture insistano su *suolo pubblico* per un periodo superiore a cinque giorni.

2. L'occupazione di suolo per le *distese* e i *dehors* deve realizzarsi di norma davanti all'esercizio del concessionario. Qualora l'occupazione riguardi *distese* o *dehors* di cui all'art. 1, comma 3, punti f), g) e h) e si estenda anche in spazi limitrofi – quali aree antistanti negozi adiacenti, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti a ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passo – l'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei soggetti

interessati (proprietari e/o esercenti e/o amministrazione dello stabile). Le occupazioni con *distese* o *dehors* di cui all'art. 1, comma 3, punti a), b), c), d) ed e), previste nelle zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, possono essere autorizzate a condizione di essere effettuate solo negli orari di chiusura di tali attività e con l'obbligo della rimozione dei manufatti durante gli orari di apertura dei negozi; le stesse possono essere autorizzate anche negli orari di apertura delle attività commerciali limitrofe previa acquisizione, da parte del richiedente la concessione, dell'assenso scritto degli esercenti stessi.

3. Le strutture e i manufatti di *chioschi*, *distese* e *dehors* devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici, quali neve, vento, pioggia.

ART. 4 PUBBLICITÀ SU ELEMENTI COMPONENTI I CHIOSCHI E I DEHORS

1. Sugli elementi che compongono i *chioschi* e i *dehors* sono ammessi soltanto i mezzi pubblicitari, non luminosi né illuminati, aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio di cui all'art. 14 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

ART. 5 LAVORI NEL SITO O NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DI CHIOSCHI E DEHORS

1. Nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi e la rimozione è a carico degli esercenti, secondo quanto stabilito dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. Anche nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione, non realizzabili con soluzioni alternative, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi e la rimozione è a carico degli esercenti.

ART. 6 DANNI ARRECATI A CITTADINI O AL SUOLO PUBBLICO DAGLI ELEMENTI DI CHIOSCHI, DISTESE O DEHORS

1. Qualsiasi danno arrecato dagli elementi esposti ai cittadini o al suolo pubblico deve essere risarcito dagli esercenti.

2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altri beni di proprietà pubblica, i settori competenti provvederanno a calcolare il valore del danno subito e a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalle normative vigenti.

3. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, gli stessi devono essere rimediati mediante esecuzione di specifici interventi da realizzarsi secondo quanto stabilito nella disciplina tecnica comunale in materia di scavi su suolo pubblico e relativi ripristini.

ART. 7 MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DI CHIOSCHI, DISTESE E DEHORS

1. Tutte le componenti degli elementi costitutivi di *chioschi*, *distese* e *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

2. Lo spazio pubblico dato in concessione deve essere mantenuto in perfetto stato igienicosanitario, di sicurezza, di decoro e non deve essere adibito ad uso improprio.

3. È fatto obbligo ai titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico di mantenere i manufatti sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale, previa verifica dell'inadempimento ed esperita specifica diffida, procederà d'ufficio alla rimozione coattiva di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo conseguente addebito a carico

dell'esercente, delle spese relative e di quant'altro occorresse per il ripristino dell'area in piena e libera disponibilità, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni derivati o derivanti ai sensi di legge.

4. Nelle aree in cui l'Amministrazione Comunale introduca l'uso di arredi coordinati nella forma e nel colore, questi dovranno essere sostituiti, secondo le nuove indicazioni, senza preventiva richiesta di nuova autorizzazione oltre a quella valida in possesso, ma con semplice comunicazione al Settore competente, salvo nel caso in cui vi sia un incremento della superficie di occupazione.

ART. 8 NUOVE CONCESSIONI – PROROGA – RINNOVO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per *distese e dehors* è rilasciata per una durata non superiore a 360 giorni, a seguito di presentazione di apposita SCIA secondo le modalità disciplinate all'art. 39 del "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale". Allo scadere del termine di cui sopra, l'occupazione di suolo pubblico cesserà.

2. La proroga e il rinnovo della concessione, come definiti all'art. 1, comma 2, devono essere richiesti previa presentazione di apposita SCIA.

3. Nel caso in cui la concessione per *distese e dehors* non sia rinnovata o prorogata, tutti gli elementi che li compongono devono essere completamente rimossi e l'area deve essere sgomberata e restituita alle condizioni originarie a cura e spese del concessionario, entro un termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla data di scadenza della concessione.

ART. 9 REVOCA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico per *chioschi, distese e dehors* può essere revocata secondo quanto stabilito dal vigente regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

2. La concessione può essere altresì revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente Regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, quando gli impianti tecnologici non risultino conformi alla normativa vigente;
- c) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocimento al decoro e/o pericolo per le persone e/o le cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- d) qualora vengano a mancare le concessioni prescritte dall'art. 2, comma 1 del presente Regolamento;
- e) qualora l'occupazione sia fonte di disturbo alla civile convivenza, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo;
- f) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico.

3. Nei casi previsti dalle lettere b), c), d) del comma precedente, la concessione, in prima istanza, potrà essere immediatamente sospesa. Potrà inoltre essere sospesa per i motivi di cui all'art. 5 e per interventi di soggetti pubblici o privati che comportino l'ingombro della sede stradale.

ART. 10 AMBITI TERRITORIALI SPECIFICI

1. Ai fini della realizzazione di *chioschi, distese e dehors*, nell'ambito del territorio del Comune di Brescello sono individuati tre ambiti specifici soggetti a disposizioni particolari:

A) il sistema delle piazze del capoluogo (piazza Matteotti e piazza Mingori), dove è consentita:

- 1) la realizzazione di *chioschi* e *dehors*, subordinata all'acquisizione del parere favorevole ai sensi del D. Lgs. 24.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", e al parere favorevole della CQAP che ne valuterà la dimensione (superficie coperta e altezza) e l'ubicazione in rapporto:
 - a) ai modi di fruizione dello spazio pubblico in relazione al sistema funzionale che lo caratterizza (servizi pubblici, edifici religiosi, accessi per disabili, ecc.);
 - b) alla fruibilità visiva del sistema monumentale che su di esso prospetta e alle relazioni reciproche che si instaurano fra i suoi diversi elementi;
 - c) alla funzionalità dei sistemi della viabilità e della sosta;
 - 2) la realizzazione delle *distese*, soggetta al parere della CQAP, con esclusivo riferimento all'aspetto dimensionale e ai contenuti dei punti 1a) e 1c) del presente articolo. Tale procedura si applica anche alle piazze poste nelle frazioni di Lentigione (piazza Martiri della Libertà) e Sorbolo a Levante (piazza Pallini);
- B) il sistema degli spazi porticati del capoluogo, dove è consentita la sola realizzazione di *distese*, a condizione che:
- 1) vengano prioritariamente poste in aderenza al muro d'ambito del locale di pubblico esercizio di somministrazione che le richiede;
 - 2) assicurino il pubblico passaggio pedonale di ampiezza di m 1,20 all'interno della zona porticata;
- C) il sistema *decumanico* di via Cavallotti-via Giglioli dove è consentita la realizzazione di *distese* e *dehors*, previo parere della CQAP, a condizione che:
- 1) non occupino una fascia stradale superiore a m 2,00
 - 2) non alterino la viabilità pedonale e veicolare, consentendo, per quest'ultima, il permanere del senso unico o del doppio senso di circolazione previsti per la strada su cui si collocano.
2. Non è consentita la realizzazione di *distese* e *dehors* al di fuori degli ambiti considerati al precedente comma del presente articolo.

ART. 11 VIGILANZA

1. L'attività di vigilanza – relativamente al rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento – è affidata al Corpo di Polizia Municipale.

ART. 12 SANZIONI

1. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per l'occupazione che, in presenza di concessione, non ottemperi alle prescrizioni dettate nella stessa, si applicano le sanzioni previste dal vigente "Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale" e dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE (espressi in euro)

Classe di gravità progressiva	Minimo	Massimo	Pagamento in misura ridotta L. 689/81 smi - art. 16 -1 c Il pagamento della somma in misura ridotta è pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione
Classe A	25,00	200,00	50,00
Classe B	130,00	330,00	110,00
Classe C	180,00	390,00	130,00
Classe D	300,00	498,00	166,00

TABELLA SANZIONI VIOLAZIONI REGOLAMENTO

ARTICOLO	DESCRIZIONE E PRECETTI	Per la violazione al presente regolamento si applica quanto previsto della TABELLA SANZIONI CLASSI D'IMPORTO - SOMME DA PAGARE per la classe di gravità sotto indicata, con le prescrizioni e gli obblighi indicati
Art. 3 comma 2	Occupazione con <i>dehors</i> di cui all'art.1, comma 3, punti f), g) e h) estesa in spazi limitrofi – quali aree antistanti negozi adiacenti/in corrispondenza di finestre o a ingressi condominiali/aree private soggette a servitù di pubblico passaggio – in difetto dell'assenso scritto dei soggetti interessati (proprietari e/o esercenti e/o amministrazione dello stabile).	Classe A
Art. 3 comma 2	Occupazioni con <i>dehors</i> di cui all'art. 1, comma 3, punti a), b), c), d) ed e), effettuate in zone antistanti le vetrine di altre attività commerciali, in orari di apertura di tali attività, in difetto dell'assenso scritto degli esercenti le stesse.	Classe A
Art. 4 comma 1	Apposizione su chioschi e <i>dehors</i> , dimezzi pubblicitari aventi caratteristiche diverse dalle insegne d'esercizio non luminose né illuminanti	Classe A
Art. 5 comma 2	Mancata rimozione del <i>dehors</i> , nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi del condominio o della proprietà ove insiste l'occupazione, non realizzabili con soluzioni alternative	Classe C
Art. 7 comma 2	Gestione dello spazio pubblico in concessione effettuata in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento	Classe C
Art. 9 comma 3	Inottemperanza ai provvedimenti di sospensione della concessione	Classe D

Per quanto non contemplato al presente articolo, vigono le disposizioni del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 28 aprile 2021.